

Casa di Riposo "Greppi Giovanni e Andrea" con sede in Caresana

Statuto Organico

Art. 1 - L'Istituzione

L'Istituzione "Casa di Riposo Greppi Giovanni e Andrea", con sede in Caresana, - Via Garibaldi, 22, trae origine dall'atto di donazione 19 settembre 1947, rogito Dott. Giuseppe Quaglino Notaio in Vercelli, Repertorio 6578 - Fascicolo 2550, registrato a Vercelli il 23 settembre 1947 al n. 252 - Vol. 181. L'erezione ad Ente Morale è stata dichiarata con Decreto del Presidente della Repubblica n. 26090.40 del 15.12.1949.

Art. 2 - Scopo

L'Istituzione ha lo scopo di dare ospitalità alle persone anziane, sia esse autosufficienti che non autosufficienti, garantendone la dimora presso strutture conformi alle norme vigenti in ogni tempo.

Nel caso di persone nate o residenti in Caresana, l'Istituzione garantirà un trattamento d'accesso agevolato, rispettando così la volontà della Fondatrice. Le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui sopra saranno oggetto di apposito Regolamento.

Art. 3 - Retta

A fronte della permanenza presso la struttura, il ricoverato dovrà corrispondere una retta, sia direttamente che attraverso il Servizio Socio Assistenziale, nel caso in cui i redditi suoi e degli aventi obbligo non ne consentano la completa copertura,

Le rette di ricovero, differenziate per tipologia di struttura e caratteristiche delle camere di alloggio, sono determinate annualmente, per l'anno successivo, dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

E' demandata ad apposito Regolamento la definizione del numero, della tipologia di struttura, delle caratteristiche delle camere nonché la definizione dei servizi che l'Istituzione è in grado di dare ai ricoverati, garantendo un servizio base uguale per tutti ed eventuali servizi aggiuntivi.

Art. 4 - Patrimonio

Patrimonio dell'Ente si divide in:

- Patrimonio indisponibile: costituito dai fabbricati siti all'indirizzo di via Garibaldi 22 all'interno dei quali l'Ente svolge la propria attività istituzionale;
- Patrimonio disponibile: costituito da terreni agricoli pervenuti per lasciti e donazioni la cui consistenza e valore sono contenuti nell'inventario patrimoniale dell'Ente.

Art. 5 - Mezzi finanziari

L'Istituzione provvede al finanziamento delle proprie necessità gestionali con;

- 1) La rendita del patrimonio, in quanto disponibile
- 2) Le rette di ricovero degli ospiti, sia dirette che indirette
- 3) Eventuali lasciti, donazioni ed elargizioni
- 4) Accesso al credito o contribuzioni straordinarie per spese di investimento o di natura straordinaria

Art. 6 - Accesso

Le modalità di accesso alla struttura, la vita di comunità e la disciplina sono oggetto di apposito Regolamento.

Art. 7 - Obblighi

L'Istituzione, in sua memoria, conserva l'onere di cura della Cappella Mortuaria della Fondatrice e di celebrazione di una messa nell'ottava dei morti di ogni anno in suffragio dei parenti defunti della stessa.

Si assume l'onere della celebrazione di una messa in occasione dell'anniversario di morte della Fondatrice.

Art. 8 - Composizione Consiglio di Amministrazione

L'Istituzione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri come qui di seguito elencati:

- 1) Da un rappresentante della famiglia della Fondatrice, nominato dal Comune di Caresana
- 2) Da un rappresentante del Comune di Caresana
- 3) Un rappresentante del Distretto Irriguo di Caresana nominato dal proprio organo competente
- 4) Il Parroco pro-tempore
- 5) Un rappresentante della Curia Arcivescovile nominato da S.E. l'Arcivescovo di Vercelli

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella stessa seduta di insediamento.

Le funzioni di Vicepresidente, da esercitare in assenza o in caso di impedimento del Presidente, sono assunte dal membro più anziano di nomina o, in caso di contemporanea assenza dal più anziano di età.

Art. 9 - Durata del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per quattro anni, ed ogni Consigliere può essere riconfermato senza limitazione alcuna.

Art. 10 - Gratuità delle Funzioni

Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

Art. 11 - Decadenza, Impedimenti

Gli Amministratori che senza giustificato motivo non intervengano a 3 sedute consecutive decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e contestualmente il Presidente richiederà all'organo competente la sostituzione del membro decaduto.

Il membro nominato in sostituzione di un altro decaduto, dimissionario o deceduto rimane in carica fino alla scadenza del mandato.

Le incompatibilità alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione, sono regolate dalle vigenti leggi in materia.

Art. 12 - Validità deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. Non sarà computato chi, avendo interesse, giusta L'art. 15 della legge 17.7.1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Art. 13 - Forme di votazioni

Le votazioni si fanno per *alzata*, di mano. Nel caso in cui l'argomento comporti valutazioni di persona, la votazione verrà resa in forma segreta. A parità di voti la proposta si intende respinta.

Art. 14 – Verbalizzazione

I Processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani o ricusi o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 15 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie o straordinarie. Le prime hanno luogo in epoche stabilite dalla legge per l'approvazione dei Conti Consuntivi e dei Bilanci di Previsione e per eventuali variazioni agli stessi.

Le seconde hanno luogo qualora lo richieda il Presidente o per iniziativa scritta e motivata di almeno due membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di almeno tre componenti del Consiglio stesso, può ammettere, durante la discussione, l'intervento, ai fini informativi, di dipendenti ed anche di consulenti ed esperti.

Art. 16-Ordine del giorno

L'ordine del giorno degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza, con l'invito ad intervenire, deve essere firmato dal Presidente e consegnato al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In casi di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 24 ore.

Le istruttorie e quant'altro utile ai fini di un approfondito esame da parte degli Amministratori saranno a disposizione almeno 24 ore prima della seduta.

Non possono venir deliberati argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno, a meno che alla seduta non siano presenti tutti i componenti il Consiglio ed unanimamente decidano di porre l'argomento a trattazione.

Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Competono al Consiglio di Amministrazione tutti gli atti di programmazione e di controllo, mentre gli atti di esecuzione e gestione sono demandati al Segretario/Direttore o ai responsabili dei servizi.

In particolare competono al Consiglio di Amministrazione:

- Le modifiche statutarie
- L'approvazione e la modifica di regolamenti
- Le alienazioni, le vendite e gli acquisti immobiliari
- La definizione delle modalità di contrattazione che non discendano da norma regolamentare
- L'approvazione del Bilancio di Previsione e relative variazioni
- L'approvazione del rendiconto di gestione
- L'approvazione di progetti, perizie e contabilità
- L'adozione di ogni atto che abbia caratteristiche programmatiche e di impulso
- La nomina del Presidente nel proprio seno
- Le deliberazioni per stare in giudizio nelle liti

Art. 18 - Competenze del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- La rappresentanza dell'Ente
- La vigilanza sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
- La convocazione del Consiglio di Amministrazione, con la relativa determinazione dell'ordine del

giorno.

Art. 19 - Il Segretario/Direttore

Il Regolamento di Organizzazione prevede la figura del Segretario/Direttore cui compete la gestione amministrativa dell'Ente.

Al Segretario/Direttore compete:

- L'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di impegno nell'ambito delle disponibilità assegnate dal Consiglio stesso
- La Presidenza delle commissioni di concorso o selezioni, nonché delle gare d'appalto
- La direzione del personale
- L'Assistenza e verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione
- La Direzione dell'Ufficio Amministrativo, Segreteria, Ragioneria
- Eventuali ulteriori incarichi che il Consiglio di Amministrazione intende conferire, in accordo con il Segretario/Direttore stesso
- Il parere sulle proposte di deliberazione, in quanto richieste da norme di legge.

Art. 20 - Contabilità

La materia finanziario/contabile sarà oggetto di apposito Regolamento da adottare dal Consiglio di Amministrazione in armonia con le normative vigenti.

Art. 21 - Organizzazione

L'Organizzazione di funzionamento tecnico/amministrativo è demandata ad apposito Regolamento, nell'ambito del quale verrà individuata la forma di gestione, la pianta organica e le varie responsabilità secondo il principio di divisione delle funzioni politiche, di programmazione e controllo, delle funzioni gestionali.

In tale organizzazione deve trovare spazio, fino a quando ciò sarà possibile, la supervisione gestionale di un Istituto Religioso di Suore, con il quale stipulare apposita convenzione.

L'Ente garantisce il servizio religioso agli ospiti, per il quale mette e mantiene a disposizione un locale adibito a cappella, aperta alla frequentazione degli esterni

Art. 22 - Riepilogo materie oggetto di Regolamento

A riepilogo delle norme riportate negli articoli precedenti, le seguenti materie sono oggetto di apposita regolamentazione:

- 1) Regolamento per l'applicazione di agevolazioni ai Caresanesi (art. 2)
- 2) Regolamento di definizione dei servizi (art. 3)
- 3) Regolamento di accesso e convivenza (art. 6)
- 4) Regolamento di Organizzazione (art. 19 e 21)
- 5) Regolamento di Contabilità (art. 20)

Art. 23 - Norma di rimando

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.